

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

*nell'adunanza del 18 dicembre 2008*

**Del/Par.n.31/2008**

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez. Mario G. C. Sancetta      Presidente

Cons. Francesco Amabile

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Silvano Di Salvo

Cons. Corradino Corrado

1° Ref. Francesco Uccello

1° Ref. Laura Cafasso                      relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista la deliberazione assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 17 febbraio 2006 n. 5/AUT/2006;

Vista la nota del 30 giugno 2008 prot. n. 11926, con la quale il Sindaco del Comune di Volla (Na) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte del 13 novembre 2008 prot. 8657/C21;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 30/2008, con la quale la questione relativa alla richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, 1° Referendario Laura Cafasso;

## PREMESSO IN FATTO:

Con la nota indicata in epigrafe, cui sono state allegate le osservazioni formulate dall'organo di revisione contabile alla proposta di programmazione e fabbisogno del personale per il triennio 2008-2010, il Sindaco del Comune di Volla (Napoli) ha chiesto il parere di questa Sezione in merito alla possibilità di avvalersi del beneficio previsto dalla normativa di cui all'art. 2, commi 551 e 552, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) al fine di procedere alla trasformazione in rapporti a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale conseguenti alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, ovvero di considerare l'incremento di spesa determinata da detta trasformazione oggetto della deroga prevista dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 120, legge 244/2007.

Il Sindaco ha chiarito, altresì, che l'ente non è sottoposto al patto di stabilità, in quanto sciolto nel periodo dal 2005/2007 ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, si rileva che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno costituisce intervento previsto dal Comune per l'anno 2008 nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2008/2010.

In particolare, nell'anno 2008 è avvenuta l'attivazione della procedura prevista dall'art. 2, comma 551, della legge 244/07 che ha portato all'assunzione in pianta organica di 67 lavoratori socialmente utili, 44 dei quali con rapporto a tempo parziale. Pertanto, la trasformazione da rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno dovrebbe avvenire nello stesso anno dell'assunzione.

## CONSIDERATO in DIRITTO:

In via preliminare, va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali che alla legittimazione del soggetto proponente ed al contenuto oggettivo del quesito.

Con riferimento al primo profilo, premesso che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica* alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali*", la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito, nel senso che, nelle more dell'istituzione nella Regione Campania del Consiglio delle autonomie locali, nulla impedisce agli enti territoriali di avanzare ugualmente e direttamente le richieste di parere per mezzo dell'Organo di rappresentanza esterna, e ciò non soltanto perché la disposizione citata non prevede tale tramite come essenziale bensì solo come di norma, ma soprattutto per la necessità di non frustrare sul nascere l'attuazione della nuova funzione deferita alla Corte nell'interesse delle collettività locali.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile in quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice dell'organizzazione del Comune, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente verso l'esterno.

Difatti, per l'art. 50 del T.U. n.267/2000 il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il rappresentante legale dell'Ente.

Analizzando il contenuto del quesito prospettato dal Comune sotto il profilo oggettivo, il Collegio constata che esso, pur involgendo problematiche riguardanti l'assunzione di personale, attiene comunque alla materia della contabilità pubblica, atteso che concerne, essenzialmente, la specifica disciplina che limita l'attività contrattuale dell'Ente, circoscrivendone i casi e i presupposti giustificativi, in ragione di esigenze di contenimento della spesa.

Deve tuttavia ribadirsi che, in armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, la funzione consultiva può riguardare soltanto questioni di carattere generale ed astratto, in quanto l'eventuale riferimento a singoli atti gestionali finirebbe col tradursi, di fatto, in una indebita ingerenza della Corte in funzioni di amministrazione attiva del Comune. Tale coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente contrasterebbe con le altre funzioni proprie della Corte, contraddistinte da assoluta indipendenza e terzietà.

Ciò premesso, passando alla valutazione nel merito del quesito, si osserva che lo stesso verte sulla possibilità di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro parziale in rapporto a tempo pieno del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, la cui assunzione è avvenuta nel corso del 2008 ai sensi dell'art.2, commi 550 e 551, legge 244/07 (finanziaria 2008).

In materia di disciplina del rapporto di lavoro, l'art. 3, comma 101, della legge 244/07 prevede che le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno rientrano nei vincoli posti alle nuove assunzioni, atteso che le stesse possono avvenire *"nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

Trattasi di disposizione che, pur ampliando l'ambito delle assunzioni interessate dai limiti posti dalla normativa, non introduce alcuna modifica alla vigente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Orbene, l'art. 15, comma 11, del CCNL 6 luglio 1995 per le Regioni e le autonomie locali, che a tutt'oggi non risulta modificato, ha stabilito che per la trasformazione da rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno e viceversa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. 17.3.1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale), il quale, al primo comma, recita: *"I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione"*.

Lo stesso principio è stato ripreso anche dall'art. 4, comma 15, del CCNL del 14/9/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Appare evidente che la norma, finalizzata ad assicurare la stabilità organizzativa degli enti che ricorrono alle suddette trasformazioni, condiziona le stesse alla maturazione dell'anzianità triennale.

Ne consegue che, se anche gli enti interessati risultassero dispensati dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno o, comunque, beneficiassero di eventuali deroghe al divieto di incremento della spesa del personale ai sensi dell'art. 3, comma 120 legge 244/07, le trasformazioni dei rapporti di lavoro devono essere disposte in ossequio alle norme vigenti che ne impediscono il ravvicinamento nel tempo.

Per Questi Motivi

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Volla (Na).

*Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2008.*

IL RELATORE

f.to Dott.ssa Laura Cafasso

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 18 dicembre 2008

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dott. Maurizio Arlacchi